



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via Regina Margherita - 09068 UTA (CA)

070/969005 070/9661226

[caic874006@istruzione.it](mailto:caic874006@istruzione.it) [caic874006@pec.istruzione.it](mailto:caic874006@pec.istruzione.it) [www.ics-uta.edu.it](http://www.ics-uta.edu.it)

Uta, 20/01/2025

Circolare n. 104

Ai docenti e agli ATA  
Ai Sigg. Genitori  
E p.c. Al Dsga  
Agli Atti/Sito web

### Oggetto: Frequenza scolastica e limite massimo delle assenze consentite

La legge n. 159/23 (il cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 “Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l’articolo 12, sul quale è necessario richiamare la massima attenzione di docenti e famiglie. Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte alcune novità.

*...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l’alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell’adempimento dell’obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco (per il tramite dei Servizi Sociali) affinché questi proceda all’ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge”.*

È stato introdotto nel **codice penale l’articolo 570-ter** che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell’obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l’anno scolastico siano tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; **mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).

In questi casi il Dirigente Scolastico ha l’obbligo di segnalazione anche al Tribunale dei Minori.

**Limite massimo assenze consentite nella scuola primaria con 27 ore settimanali: 222 ore**

**Limite massimo assenze consentite nella scuola secondaria con 30 ore settimanali: 248 ore (25% sul monte ore totale).**

Si chiede ai docenti coordinatori di classe di dare avviso scritto della presente circolare e di verificarne la presa visione da parte dei genitori.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Silvia Minafra

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993